Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

(approvato con deliberazione consiliare n. del)

Art. 1
(Contenuto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, svolto con l'impiego di autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale ed in particolare il servizio di noleggio con conducente.
Tale servizio è disciplinato dalle seguenti norme :
a) - Legge 15 gennaio 1992 n° 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
b) - Legge Regionale 6 Aprile 1996 n° 29 - Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza;
c) - Legge Regionale 9 Agosto 2002 n° 13 - Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996 n° 29;
d) - Legge Regionale 16 Aprile 2003 n° 4, art. 118 - Legge finanziaria regionale;
e) - D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 - Nuovo Codice della Strada;
1) - D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
g) - Art. 8 della Legge 5 febbraio 1992 n° 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;
h) - D. M. Trasporti 20-04-1993 - Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovetture;
i) - Da ogni altra disposizione generale o speciale in materia, anche successivamente emanata, che ne modifichi la disciplina.

Art. 2
(Definizione del servizio di noleggio con conducente)

Il servizio di noleggio con conducente rientra tra gli Autoservizi Pubblici non di linea ed è diretto ad assicurare il trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
L'Autoservizio è effettuato su richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
Il servizio di noleggio con conducente, svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Per tale tipo di servizio, lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse .

Art. 3
(Condizioni di esercizio)

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di specifica autorizzazione di cui alla legge regionale 06-04-1996 n° 29 e successive modifiche e integrazioni.
I titolari di autorizzazione per il servizio di Noleggio con Conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a)- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all' Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della Legge n° 443/1985;
b)- associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettive, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c)- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.
Il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante degli organismi associativi e delle persone giuridiche debbono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge 21/92 e dall' art. 3 ter della Legge Regionale 06-04- 1996 n.29.
L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
L'esercizio dell' autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della legge n° 21/92.
In capo ad un medesimo soggetto, non è ammesso il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'Autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con conducente;è invece ammesso, in capo al medesimo soggetto,il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio di Noleggio con conducente.
L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell' attività, compresa la licenza o l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all' attività di controllo.
Per potere conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali in materia operanti.

Art. 4
(Ambito Territoriale per lo svolgimento del servizio)

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con conducente possono effettuare il servizio in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione Europea.
Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, viene effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione.
E' consentito all'utente di accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.
L'Amministrazione Comunale viene delegata a determinare con proprio provvedimento i luoghi della città dove le autovetture possono stazionare in attesa della richiesta del servizio. A tal fine, devono essere sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Le aree di stazionamento sono indicate da segnaletica all'uopo predisposta.
La scelta dell' area di stazionamento in cui sostare, nei limiti dei posti disponibili, è lasciata libera agli operatori titolari di licenza.
Per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, le forze dell' ordine possono fare spostare i noleggiatori che si trovano presso le aree di stazionamento. Tale provvedimento è temporaneo e può riguardare tutte o parte delle autovetture sostanti.

Art. 5
(Modalita' per il rilascio delle autorizzazioni)

L'autorizzazione per servizio di Noleggio con conducente è rilasciata dall' Amministrazione Comunale attraverso bando di pubblico concorso. Le autorizzazioni amministrative per il servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate sia a persone fisiche che giuridiche.
Il titolo di esercizio può essere rilasciato ai cittadini italiani o dell'unione europea, in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP), previsti dal vigente codice della strada, e dei seguenti requisiti:
Per le persone fisiche:
A) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio, Industrie Artigianato ed Agricoltura ai sensi dell' art. 3 bis della legge regionale 06-04-1996 n° 29·
B) proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo allo svolgimento del servizio, munito di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati;
C) possesso del titolo di studio, e precisamente: Licenza di Scuola Media Inferiore per i nati dall' l gennaio 1952 e di Scuola Elementare per i nati entro il 31 dicembre 1951;
D) essere residenti nel Comune di Pantelleria o altro Comune dello Stato Italiano o degli Stati dell'Unione Europea;
E) non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione;
F) non avere riportato alcuna condanna e delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere;
G) non risultare sottoposto a misure di prevenzione;
H) non essere stato dichiarato fallito;
I) non avere trasferito alcuna licenza e/o autorizzazione nei cinque anni precedenti,anche in altri Comuni;
J) non essere titolari di altra licenza di taxi,anche in altri Comuni;
K) non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
L) l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n° 575/65 e successive modifiche (antimafia);
M) non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri comuni;
N) certificato, rilasciato dall' A .S.P. attestante l'idoneità alla mansione specifica;
O) non svolgere altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;
P) avere la disponibilità di una rimessa ove custodire il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente;
Per le persone giuridiche:

1. avere la sede legale nel Comune di Pantelleria o altro Comune dello Stato Italiano o degli Stati dell'Unione Europea;
2. essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
3. gli amministratori e/o legali rappresentanti, per le società di capitale, o tutti i soci in caso di società di persone, devono avere i requisiti soggettivi richiesti come per le persone

fisiche.

Art. 6
(Contenuti del bando e ammissione al concorso)

Il bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per il servizio di noleggio con conducente deve essere pubblicato per gg. 30 all'Albo Pretorio del Comune, unitamente ad altri sistemi di pubblicizzazioni decisi dall' Amministrazione Comunale.
Il Dirigente del competente settore comunale determina il contenuto del bando, uniformandosi al presente Regolamento e alla normativa in materia operante. Lo stesso deve, comunque, indicare:
il numero delle autorizzazioni amministrative per il servizio di noleggio con conducente da assegnare;
i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
a) indicazione del termine entro cui deve essere presentata la domanda di partecipazione al concorso;
a) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
b) i documenti da produrre;
c) criteri di preferenza;
a) indicazione del termine entro cui deve essere convocata la Commissione di Concorso di cui all'art. 7 del presente Regolamento per la valutazione delle domande presentate.
h) Indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun titolo;
Le domande presentate, incomplete o non rispondenti a quanto richiesto nel bando di concorso, comportano l'automatica esclusione dallo stesso.
Il punteggio verrà attribuito in base alla valutazione dei titoli di studio, professionali e di effettivo servizio prestato.
Al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso viene attribuita una valutazione massima di punti 20 (venti) sulla scorta del giudizio ottenuto, e precisamente:
- Giudizio di Sufficiente - punti 0
- Giudizio di Discreto - punti 5
- Giudizio di Buono - punti 10
- Giudizio di Distinto - punti 15
- Giudizio di Ottimo - punti 20

Nei casi in cui il giudizio finale è espresso attraverso un voto per ciascuna materia, si procede al calcolo della media aritmetica, arrotondata al decimo di punto, e quindi all' attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Media	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
Punteggio	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5

Media	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
Punteggio	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5
Media	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	
Punteggio	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	

Il punteggio attribuito ad altri titoli di studio, fino ad un massimo di punti 20, è il seguente:

- Licenza di Scuola Media Inferiore - punti 2
- Diploma di Scuola Media di secondo grado - punti 4
- Diploma di Laurea triennale - punti 6
- Diploma di Laurea quinquennale - punti 8

Il possesso di eventuali altri diplomi di secondo grado o di laurea sarà valutato con un punteggio aggiuntivo di punti 4 , per ciascun titolo.

Come titolo professionale viene riconosciuto quello di "guida turistica", certificato da formale patentino, al quale vengono attribuiti punti 4 (quattro).

Il punteggio attribuito al servizio prestato,unitamente all' anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti,fino ad un massimo complessivo di punti 36 (trentasei), è il seguente:

- nella qualità di dipendente o collaboratore familiare - punti l (uno) per ogni mese di attività effettivamente svolta.
- come epoca di iscrizione a ruolo all' Albo dei conducenti viene attribuito un punteggio di 0,1per ogni mese.

Non viene preso in considerazione, in entrambi i casi, il servizio prestato per un periodo inferiore al mese.

Art. 7
(Commissione di Concorso)

La Giunta Municipale nomina la Commissione di Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

La Commissione è così composta:

* Dirigente del competente settore comunale o suo delegato che la presiede;
* Responsabile dell'Ufficio comunale competente (con funzioni di Segretario);
* Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
* Funzionario del Settore Tecnico o suo delegato;

La Commissione di Concorso opera validamente solo con la presenza di tutti i componenti.

La Commissione di Concorso dura in carica tre anni, ed è convocata dal Presidente.

Art. 8
(Presentazione delle Domande)

Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione dell' autorizzazione per servizio di Noleggio con conducente,redatte in carta legale ed indirizzate al Settore Attività Produttive,possono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Pantelleria, spedite a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Nella domanda devono essere indicate: generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti in originale o copia:

- Certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
- Certificato medico rilasciato dall' A.S.P. attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445,attestante:

a) l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

b) il possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli in base alla normativa e al Codice della Strada in materia operanti;

c)di essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio,Industria,Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 8 Agosto 1985 n.443, per le imprese già esercenti l'attività;

d) di non avere riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-06-1931 n° 773;

e) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4, del D.Lgs. 31-03-1998 n° 114;

f) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto,di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31-05-1965 n° 575 (antimafia);

g) di essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 5 del presente Regolamento,con esclusione della lettera B) dello stesso art. 5;

h)i titoli di studio,,l'epoca di iscrizione all' Albo dei conducenti ed il servizio prestato,in conformità a quanto enunciato all' art. 6 del presente Regolamento;

- Dichiarazione di impegno in ordine alla proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo allo svolgimento del servizio,munito di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose,compreso i terzi trasportati;

Art. 9
(Attività della Commissione di Concorso)

La Commissione di Concorso, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, valutata la regolarità delle domande di ammissione, attribuisce ai candidati il punteggio in base ai titoli di studio,professionali e di servizio indicati nella domanda e previsti all' art. 6 del presente Regolamento.

Si dà atto che a parità di punteggio costituisce titolo di precedenza il carico familiare e,in caso di ulteriore parità,la maggiore età del candidato.

Del che,la Commissione redige la graduatoria che dovrà essere approvata con Determinazione Dirigenziale ed affissa all' Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni.

La graduatoria, formalmente approvata, resta in vigore per tre anni dalla data di approvazione.

Nel corso del triennio i posti dell'organico che si rendono vacanti vengono ricoperti attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Art. 10
(Rilascio dell’autorizzazione ed inizio attività)

Il Dirigente del competente Settore comunale, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di Concorso, regolarmente approvata con propria Determinazione, provvede a darne formale comunicazione agli interessati, assegnando agli stessi un termine di gg. 30 (trenta) per la presentazione della documentazione comprovante il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dall' art. 5 del presente Regolamento, necessaria per il rilascio della prescritta autorizzazione.

Il su citato termine di 30 gg. può essere prorogato da parte del Dirigente del competente Settore

comunale per un ulteriore periodo di 30 gg., su richiesta dell'interessato e per giustificati motivi.
In caso di mancata produzione della documentazione nei termini sopra citati, la procedura per il rilascio dell' Autorizzazione viene dichiarata estinta. Le autorizzazioni rilasciate sono sottoposte a vidimazione annuale, previa comunicazione del titolare, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, attestante la permanenza dei requisiti previsti dal regolamento e dalla normativa in materia operante e la volontà di volere proseguire l'attività.

Art. 11
(Validità dell'autorizzazione)

l. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo le modalità indicate dall'Amministrazione comunale.
2. La vidimazione dell'autorizzazione è condizionata alla verifica, in capo al titolare ed al collaboratore familiare o al sostituto alla guida, della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività .
3. La vidimazione dell'autorizzazione è altresì subordinata all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale del mezzo, previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente regolamento.
4. Su richiesta dell'ufficio comunale competente e della Polizia municipale, l'Amministrazione comunale può disporre verifiche straordinarie sull'idoneità dei mezzi al servizio.
5. Qualora il veicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del codice della strada ed ai requisiti previsti dal presente regolamento, l'ufficio comunale competente, su richiesta del titolare, può concedere una proroga non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
6. Qualora il veicolo si dimostri in condizioni assolutamente inidonee allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso alla verifica entro i termini fissati oppure non si sia provveduto alla vidimazione dell'autorizzazione, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione della stessa, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 28.

Art. 12
(Numero delle licenze e delle autorizzazioni)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma l, lettera a) della legge 15.01.1992 n° 21 i Comuni, nel predisporre i regolamenti sull' esercizio del trasporto pubblico non di linea, stabiliscono il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio.
Per quanto sopra, sulla scorta delle strutture presenti sul territorio quali scuole, musei, ,ospedale,

uffici pubblici, porto, aeroporto, ai beni archeologici e monumentali di grande spessore, alla vastità del territorio, alla densità di popolazione residente e alla consistenza dei gruppi di utenza che con maggiore frequenza utilizzano il servizio pubblico di trasporto non di linea, vengono fissati i contingentamenti numerici appresso indicati per il servizio di noleggio con conducente, che tengono conto anche del Decreto della Regione Siciliana n° 1751 del 24/06/2010, con cui il Comune di Pantelleria è stato individuato Comune ad economia prevalentemente turistica, e precisamente:

A) Autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente:

n. 15 per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura;

n. 3 per il servizio di noleggio con conducente svolto con motocarrozzette;

n. 2 per il servizio di noleggio con conducente svolto con veicoli a trazione animale;

Art. 13
(Inizio del Servizio)

Il titolare della autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente, deve iniziare il servizio entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio del titolo, ovvero dalla data di trasferimento del titolo di esercizio o dalla data di accettazione dell' eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni ove il titolare dell' Autorizzazione dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di effettivo inizio dell' attività.

Art. 14
(Trasferimento del titolo d'esercizio)

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferite, per atto tra vivi o causa di morte del titolare, nei casi e nei modi previsti dall'art.9 della legge 15-01-92 n° 21.

In particolare, il subingresso per atto tra vivi è consentito su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, e quando il titolare dell' autorizzazione si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di Autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;

b) abbia raggiunto il 60° anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare,l'autorizzazionepuò essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita,entro il termine massimo di due anni dal decesso del titolare,dietro autorizzazione del Dirigente del Settore competente,ad altre persone designate dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del dante causa, purchè iscritti nel ruolo di cui all' art. 6 della Legge n° 21/92 ed in possesso dei requisiti in materia operanti.

Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non possono essere attribuite altre licenze e/o autorizzazioni,a qualunque titolo,se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 15
(Collaborazione familiare)

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari semprechè iscritti nel ruolo di conducente di cui all'art. 6 della legge n° 21/92, conformemente a quanto previsto dall' art. 230 bis del Codice Civile.
La richiesta di collaborazione viene inoltrata dal titolare dell'autorizzazione al competente ufficio comunale e deve essere corredata della documentazione attestante la posizione di collaboratore familiare, nonché il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.
Il Dirigente del competente settore comunale provvede al rilascio del relativo provvedimento autorizzativo.
La perdita del possesso di uno dei requisiti comporta la decadenza del provvedimento all'uopo emesso.

Art. 16
(Rinuncia)

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della autorizzazione deve presentare istanza di rinuncia al competente Ufficio Comunale, consegnando il titolo d'esercizio in originale.

Art. 17
Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio della propria attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

1. prestare il servizio;
2. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
3. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
4. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
5. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
6. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
7. avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
8. tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione o licenza comunale nonché copia del presente Regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

Nell'esercizio dell'attività è vietato:

1. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
2. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
3. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell' attività;
4. esporre messaggi pubblicitari in difformità dalla normativa vigente in materia.
5. Restano a carico dei titolari delle licenze e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 18

(Comportamento degli utenti)

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

1. insudiciare o danneggiare il veicolo e le sue apparecchiature;
2. compiere atti contrari alla normale decenza;
3. distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
4. fare schiamazzi o rumori molesti.

La inosservanza dei divieti sopra indicati autorizza il conducente ad interrompere il servizio.

Art. 19
(Interruzione del Trasporto)

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 20
(Trasporto dei disabili)

Durante tutte le fasi del trasporto il conducente del veicolo da noleggio ha l'obbligo di assicurare la necessaria assistenza ai soggetti disabili. Tale obbligo viene meno nei casi in cui si rende necessaria la presenza di un accompagnatore.
Il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente. La prestazione del servizio di Noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n° 384.

Art. 21
(Caratteristiche dei mezzi adibiti al servizio)

I mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO", e sono dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", del numero progressivo di Autorizzazione e dello stemma del Comune.
A partire dal l ° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di Noleggio con conducente debbono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.
In ogni caso i mezzi adibiti al servizio di Noleggio con conducente devono avere le caratteristiche stabilite dall'art. 12 della Legge 15.01.1992 n° 21 e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
I mezzi destinati al servizio di noleggio con conducente devono essere di colore bianco e dotate di almeno due sportelli per fiancata.

Fatta salva la verifica tecnica prevista in capo agli organi della MCTC, il Dirigente del competente Settore comunale può disporre, direttamente o per il tramite dell'Ufficio di Polizia Municipale, annualmente o tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le verifiche sull'idoneità dei mezzi destinati al servizio.
Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, all'uopo diffidato, è tenuto al ripristino dei mezzi o alla loro sostituzione. In mancanza, il Dirigente adotta il provvedimento di sospensione.
Il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere autorizzato dal Dirigente del competente Settore comunale alla sostituzione del veicolo adibito al servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell' attività, purchè in migliore stato d'uso.
In tale ipotesi, sulla Autorizzazione stessa deve essere apposta l'annotazione relativa alla sostituzione del mezzo intervenuta.

Art.22
(Tariffe)

Le tariffe per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente sono fissate dalla libera contrattazione tra l'utenza e il vettore, e adeguate in base alle disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima.

Art. 23
(Trasporto bagagli e animali)

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dalla contrattazione, ai sensi dell' art. 22 del presente Regolamento.
Resta obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali domestici e di affezione è facoltativo.

Art. 24
(Forza Pubblica)

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da Agenti e Funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in corso. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge che in materia operano.

Art. 25
(Vigilanza)

Alla Polizia Municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
All' accertamento delle violazioni delle disposizioni regolamentari possono procedere anche gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia appartenenti ad altri corpi, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 Novembre 1981 n° 689.
Gli incaricati della sorveglianza possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle

rimesse dei veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea.
Compiti di vigilanza sull' esercizio del trasporto pubblico non di linea spettano anche agli Organi di Polizia Stradale individuati dal Codice della Strada.
Il Dirigente del competente Settore comunale vigila, con il proprio personale, sulla corretta osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. A tal fine, si avvale del Corpo di Polizia Municipale e degli Uffici comunali competenti.

Art. 26
(Diffida)

Il Dirigente del competente Settore comunale diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso, o un suo sostituto, incorre nei seguenti casi:

a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
b. non eserciti con regolarità il servizio;
c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dal Comune;
d. muti l'indirizzo della rimessa e della sede, senza dame la prescritta comunicazione al Comune.

Art. 27
Sospensione dell'autorizzazione

Il Dirigente del competente Settore sospende l'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a. violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
b. violazione, per tre volte nell' arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento;
c. utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
d. prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
e. interruzione del servizio o deviazione dal percorso più breve, salvo i casi di accertata causa di forza maggiore;
f. violazione delle norme di cui all'art. 20 del presente Regolamento che regolano il trasporto dei disabili.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente del settore comunale competente, che determina il periodo di sospensione della licenza o della autorizzazione, tenuto conto della gravità dell' infrazione e dell' eventuale recidiva.
Il provvedimento di sospensione deve essere preceduto da richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo.
Durante la sospensione, la licenza o l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

Art. 28
Revoca dell'autorizzazione

La licenza d'esercizio sono revocate dal Dirigente del settore competente nei seguenti casi, e

precisamente:

a. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 27 del presente Regolamento;
b. quando l'autorizzazione è stata ceduta in violazione alle norme contenute all'art. 14 del presente Regolamento;
c. quando il titolare dell'autorizzazione ed i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o in violazione delle leggi tributarie e sanitarie;
d. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore a due anni;
e. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
f. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
g. per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio dell'attività;
h. la perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

Del provvedimento di revoca il Comune dovrà dame notizia all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 29
(Decadenza del titolo d'esercizio)

L'autorizzazione viene a decadere:
- per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga ai sensi del precedente art. 13;
- per formale dichiarazione di rinuncia da parte del titolare per l'interruzione del servizio per un periodo superiore a sei mesi;
- per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia sostituito entro 120 giorni;
- per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 14 del presente regolamento. Del provvedimento di decadenza il Comune dovrà dame comunicazione all'ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 30
(Sanzioni)

Fermo restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel modo seguente:

1) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di €1. 000,00 per la violazione delle norme di cui all'art. 8 lettere a)- b)- c) de l presente Regolamento;
2) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €250,00 per la violazione della norma di cui all'art. 8 lettera d) del presente Regolamento;
3) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di €1.000,00 per la violazione della norma di cui all'art. 8 lettera e) del presente Regolamento;
4) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di

€1.000,00 per la violazione delle norme tariffarie;

5) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di €2.500,00 nei seguenti casi, e precisamente:

a. per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone senza aver ottenuto l'iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di cui all' art. 3 della legge regionale n° 29/1996;

b. per l'esercizio dell' attività di trasporto di persone senza l'autorizzazione di cui all' art. 8 della legge n° 21/1992;

c. per l'esercizio dell' attività di trasporto di persone fuori dei casi di sostituzione alla guida di cui all' art. 10 della stessa legge n° 21/1992;

6) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per il rifiuto da parte dell'esercente il servizio di noleggio con conducente della prestazione nell' area a cui l'autorizzazione si riferisce.

Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza o autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell' eventuale responsabilità penale.

Art, 31
(Entrata in vigore del Regolamento)

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e la pubblicazione all' Albo Pretorio,nei termini di legge.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni della Legge 21/92 nonché altre in materia applicabili.

Art. 32
(Abrogazione norme precedenti)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con lo stesso e in precedenza emanate.